

NOMOFILACHIA, VALORE DEL PRECEDENTE E STRUTTURA DELLA MOTIVAZIONE

Giovanni Canzio

1. *I diritti fondamentali della persona e la formazione del diritto vivente.* Nel Trattato di Lisbona è assente il richiamo al primato del diritto dell'Unione europea e si riconoscono i diritti fondamentali, le libertà e i principi sanciti nella Carta di Nizza, cui viene assegnato il valore giuridico dei Trattati, rinviando per l'interpretazione della stessa alle disposizioni contenute nel titolo VII della Carta (art. 6.1); s'afferma l'adesione dell'Unione alla CEDU, senza modificazione delle competenze stabilite nei Trattati (art. 6.2), aggiungendo che i diritti fondamentali della CEDU "e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali" (art. 6.3). Ma, a fronte di un *deficit* di chiarezza circa la cogenza delle disposizioni della Carta e della CEDU e gli spazi interpretativi riservati alla Corte di giustizia, non sono previsti raccordi di tipo giudiziario, oltre lo strumento del rinvio pregiudiziale *ex art. 267 T.F.U.E.*, sicché ricade sui giudici degli Stati membri la prevalente responsabilità di risolvere le antinomie dei diversi ordinamenti.

Nella dinamica dei rapporti fra ordinamenti interno, comunitario e convenzionale e nel contesto nazionale e sovranazionale delle fonti, normative e giurisprudenziali, la moderna ermeneutica valorizza la centralità della figura dell'interprete. L'ordinamento interno diviene diritto vivente a opera del giudice nazionale, il quale, dal testo al contesto e al significato della norma e nella prospettiva di tutela dei diritti fondamentali, sperimenta il vincolo della "interpretazione conforme" al diritto comunitario e a quello convenzionale ed assume la veste di "giudice comune comunitario" e "giudice comune della Convenzione europea dei diritti dell'uomo"¹.

Il ruolo del diritto vivente nella costruzione della trama normativa, regolatrice della decisione nel caso concreto, risulta delineato, da ultimo, nella sentenza delle sezioni unite penali n. 18288 del 2010². Il formante del diritto vivente che, nella dimensione nazionale, è da riconoscersi soprattutto nella giurisprudenza della Cassazione in funzione nomofilattica, postula "la mediazione accertativa della giurisprudenza, nel senso che deve riconoscersi ai giudici un margine di discrezionalità, che comporta una componente limitatamente creativa della interpretazione, la quale, senza varcare la linea di rottura col dato positivo ed evadere da questo, assume un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e della latitudine applicativa della norma e assolve sostanzialmente una funzione integrativa della medesima". La decisione coniuga due chiavi esegetiche. Per la prima il sistema CEDU non assolutizza l'ambito valoriale del principio di legalità, così da rendere complementari il dato formale e quello giurisprudenziale, "con la conseguenza che gli elementi qualitativi dell'accessibilità e della prevedibilità si riferiscono non tanto all'astratta previsione legale quanto alla norma vivente, risultante dall'applicazione e dall'interpretazione dei giudici". La seconda investe l'"interazione dialogica tra attività ermeneutica del giudice nazionale e di quello europeo" che, nella prospettiva della più completa tutela dei diritti fondamentali, racchiude il vincolo della interpretazione conforme, comportante la ricognizione della giurisprudenza di Strasburgo, cui si riconosce il merito di avere saputo "distillare il condensato dei più

¹ C. cost., nn. 348 e 349 del 2007, in *Foro.it.*, 2008, I, 39; n. 311 del 2009 e n. 28 del 2010, *ivi*, 2010, I, 1073 e 1109.

² Cass., sez. un., n. 18288/2010, P.G. in proc. Beschi, in *Foro it.*, 2010, II, 566, con riferimento al c.d. giudicato esecutivo *ex art. 666*, comma 2 c.p.p., afferma il principio secondo cui "il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata".

importanti principi espressivi della civiltà giuridica europea, conciliando aspetti peculiari di ordinamenti giuridici diversi”, e vitalizzare la “relazione di tipo concorrenziale tra potere legislativo e potere giudiziario, nel senso che il reale significato della norma, in un determinato contesto socio-culturale, non emerge unicamente dalla mera analisi del dato positivo, ma da un più complesso *unicum*, che coniughi tale dato con l’atteggiarsi della relativa prassi applicativa”: sicché la “struttura necessariamente generica della norma è integrata e riempita di contenuti dall’attività concretizzatrice della giurisprudenza”.

2. *Discrezionalità giudiziale, legalità penale e razionalità del metodo.* Nel difficile equilibrio fra la mediazione interpretativa del giudice e il principio di legalità pretendono un’attenta composizione diversi e talora opposti valori ed esigenze.

Per un verso, la pluralità e la gerarchia delle fonti normative ne richiede la selezione per individuare la regola decisoria da applicare nel caso concreto: il principio di tipicità e di determinatezza della fattispecie incriminatrice costituisce, infatti, la più solida garanzia della funzione di prevenzione generale, dell’uguaglianza di trattamento, della libertà di autodeterminazione e del diritto di difesa. Per altro verso, la formazione del diritto vivente (anche mediante i mutamenti di giurisprudenza e sulla base del criterio della “sostanza dell’infrazione”) deve fare i conti col medesimo principio nel prisma della conoscibilità del precetto da parte dell’agente, della scusabilità dell’errore e della buona fede: con le ovvie conseguenze sul piano della colpevolezza, secondo l’art. 7 CEDU nell’interpretazione offerta dalle Corti di Strasburgo e Lussemburgo.

Di talché l’incerta capacità ordinatoria della legge e la complessa stratificazione delle fonti esigono la definizione dei canoni ermeneutici e il controllo di razionalità dell’opera del giudice, dovendosi assicurare il bilanciamento dei valori tra pluralismo interpretativo, dimensione creativa del diritto giurisprudenziale, uniformità e prevedibilità delle decisioni.

Per traversare il difficile passaggio, dal protagonismo dispersivo del frammento³ all’interazione degli spazi di discrezionalità giudiziale, soccorrono – insieme con un più adeguato funzionamento dell’apparato organizzativo e con la definizione di modelli comportamentali ispirati alle *best practices* - la trasparenza delle ragioni della decisione, il rispetto dei metavalori, la rete della nomofilachia e il dialogo fra le Corti, in un processo di coerenza del circuito plurilivello della giurisprudenza delle Corti supreme, costituzionali e di giustizia, alla ricerca di un reciproco arricchimento, di un nuovo equilibrio nella formazione del diritto vivente europeo e di comuni standard di tutela dei diritti fondamentali⁴.

3. *La Corte “del precedente”.* Nel bilanciamento dei valori tra pluralismo interpretativo, dimensione creativa della giurisprudenza ed esigenze di uniformità delle decisioni, alla Cassazione, supremo organo regolatore della giurisdizione, resta affidato dall’art. 65, comma

³ S. CASSESE, *I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, Donzelli, 2009.

⁴ “In modo simile alle lingue — scrive A. Voßkuhle, presidente del *Bundesverfassungsgericht*, dopo la nota sentenza del 30 giugno del 2009 (R. CAPONI, *Dopo la sentenza della Corte costituzionale tedesca sul trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2010, IV, 277) — anche i tribunali operano come prismi diversamente sfaccettati, che riflettono, ma contemporaneamente rendono possibili differenti concezioni giuridiche e della vita. Il concetto di *Verbund* contribuisce a descrivere il funzionamento di un complesso sistema plurilivello, senza che così siano previamente definite le precise tecniche di interazione. Esso dischiude una rappresentazione differenziata sulla base di punti di vista ordinatori diversi, come unità, differenza e diversità, omogeneità e pluralità, delimitazione, interazione e interconnessione. Nel concetto di *Verbund* sono egualmente riposte le idee di autonomia, di rispetto reciproco e di capacità di agire insieme”.

1 o.g., il compito di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge” e “l’unità del diritto oggettivo nazionale”.

La definizione dei confini del controllo di legittimità, illuminato dalla costituzionalizzazione dell’obbligo di motivazione e della generale ricorribilità per violazione di legge delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale (Cost., artt. 111 commi 6 e 7), vanta un retroterra più cospicuo, incrociando temi di primo piano nel dibattito circa il ruolo e le funzioni della Corte di cassazione nel sistema ordinamentale-costituzionale.

E’ nota la storica dicotomia⁵ tra i due modelli di riferimento, quello della Corte suprema o “del precedente”, attenta alla nomofilachia e a influenzare mediante la creazione del diritto giurisprudenziale la decisione di casi futuri, con funzione di garanzia oggettiva dello *jus constitutionis*, e quello della Corte “di revisione” ad opera di un giudice di terza istanza che, con preminente funzione di garanzia individuale dello *jus litigatoris* e di giustizia sostanziale nel caso concreto, estende i poteri di cognizione al fatto e al merito.

I due valori sono destinati a una pur difficile coesistenza, in un rapporto dialettico dominato da una molteplicità di variabili, ma sembra di assistere a un deciso recupero della funzione primaria della giurisprudenza di legittimità, nell’ottica costituzionale del principio di uguaglianza.

S’ispira alla “funzione nomofilattica” la riforma del processo civile di cassazione (d.lgs. n. 40 del 2006, in attuazione della l. delega n. 80 del 2005): espressione che va assumendo il significato di una “direttiva ermeneutica”⁶ che presiede nella logica di sistema al rafforzamento di detta dimensione, anche mediante la configurazione di “filtri” all’accesso in cassazione “schiacciata da un carico di ricorsi eccessivi”.

Si riconosce che la nomofilachia, siccome diretta a conferire coerenza e prevedibilità nell’interpretazione delle norme, mediante la creazione di decisioni destinate a costituire “precedenti” per la soluzione di future controversie in casi simili o analoghi, costituisce un valore per la collettività, pur avvertendosi che “non è un valore assoluto ma metodologico” e, nell’inarrestabile evoluzione della giurisprudenza, confluisce dinamicamente nel “dovere funzionale di ragionevole mantenimento della soluzione ragionevolmente conseguita”⁷.

Nello stesso tempo, di là dei modelli astratti e dell’ambiguo modello legislativo di riferimento⁸, le soluzioni per valorizzare la funzione nomofilattica (ad esempio: la configurazione di filtri per l’ammissibilità dei ricorsi; l’adozione di procedure e decisioni semplificate; il rafforzamento del ruolo delle sezioni unite di autorevole sintesi dell’interpretazione e di formazione del diritto vivente, parametro di effettività degli enunciati normativi nazionali; la regolamentazione della professionalità dei giudici e degli avvocati di legittimità; il *self restraint* di fronte allo sconfinamento negli apprezzamenti del fatto) si collocano sul più solido terreno della razionale applicazione delle regole del processo di legittimità e nel solco di un profondo rinnovamento degli schemi organizzativi della Cassazione.

4. *Nomofilachia e precedente nell’ordinamento processuale italiano: il valore e i gradi di efficacia del precedente.* Il fenomeno del precedente nella struttura dell’argomentazione giustificativa della

⁵ P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, Torino, 1920, in *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, VI-VII, Napoli, 1976, 103.

⁶ C. cost., n. 98 del 2008, in *Giur. cost.*, 2008, 1165.

⁷ G. BORRE’, *L’evoluzione della Corte nel diritto commerciale e del lavoro, nel diritto pubblico e processuale civile*, in *La Corte di cassazione nell’ordinamento democratico*, Giuffrè, 1996, 252.

⁸ M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla cassazione civile*, Il Mulino, 1991; M. TARUFFO, *Le funzioni delle corti supreme-Cenni generali*, in AA.VV., *Il nuovo ruolo delle corti supreme nell’ordine politico e istituzionale: una prospettiva comparatistica*, in *Annuario dir. comparato*, 2011.

decisione riveste un importante rilievo nei moderni sistemi giuridici, sia continentali che anglosassoni, essendosi attenuata la tradizionale divaricazione della regola *stare decisis* negli ordinamenti di *common law* (efficacia vincolante) rispetto a quelli di *civil law* (efficacia persuasiva)⁹.

Largamente condivisa è l'idea che la forza del precedente (*auctoritas rerum similiter iudicatarum*) sia inversamente proporzionale al numero e alla quantità dei precedenti formati in ordine all'analoga questione e che il distacco critico dal precedente è in ogni caso consentito al giudice che dimostri di avere buone ragioni per dissentire, mediante le tecniche del *distinguishing* (il precedente non è pertinente al caso di specie) o dell'*overruling* (il precedente è inadeguato e va introdotto un diverso principio di diritto per la regolamentazione del tipo di fattispecie).

Va pure assumendo un rilievo marcato il richiamo come precedente, oltre le decisioni di Corti internazionali come la CGUE e la CEDU, più in generale del diritto straniero, come fonte d'ispirazione o esempio in virtù del superamento del principio di stretta territorialità del diritto¹⁰; viceversa, quanto alla dottrina, l'art. 118, terzo comma disp. att. c.p.c., pacificamente applicabile anche in sede penale, dispone che nella motivazione della sentenza "dev'essere omessa ogni citazione di autori giuridici".

Oltremodo utile si rivela la riflessione sui diversi gradi d'intensità e influenza del precedente per le successive decisioni riguardanti casi simili o uguali, distinguendosi, in base alla direzione del vincolo, il precedente "verticale" da quello "orizzontale" e dall'"autoprecedente"¹¹.

Nel sistema processuale italiano i gradi di efficacia del precedente sono scanditi da un significativo reticolo di disposizioni normative, mirate al rafforzamento della funzione nomofilattica.

a) Nell'ipotesi di cassazione con rinvio, le norme di riferimento (c.p.c., art. 384, comma 2; disp. att. c.p.c., art. 143; c.p.p., artt. 627, comma 3 e 628, comma 2; disp. att. c.p.p., art. 173, comma 2) fissano la natura diretta del vincolo per il giudice di rinvio, il quale "deve uniformarsi" al principio di diritto che la Corte ha enunciato nella soluzione delle questioni di diritto (precedente verticale) e dal quale la stessa Corte non potrà distaccarsi in caso d'impugnazione della decisione del giudice di rinvio, neppure se fosse intanto mutata la propria giurisprudenza (autoprecedente).

b) Riveste carattere indiretto, nei rapporti fra le sezioni unite e le sezioni semplici, il vincolo di coerenza con il precedente costituito dalla decisione che le sezioni unite hanno pronunciato per dirimere i contrasti o per risolvere questioni di particolare importanza (precedente orizzontale): in tal senso orientano specifiche prescrizioni dei codici di rito, civile e penale (c.p.c., art. 374, commi 2 e 3; c.p.p., artt. 610, comma 2 e 618, comma 1; disp. att. c.p.p., art. 172)¹².

c) Sulle questioni di giurisdizione, se una questione è già stata oggetto di pronuncia delle sezioni unite, i successivi ricorsi possono essere assegnati alle sezioni semplici tranne che si

⁹ G. GORLA, *Precedente giudiziale*, in *Enc. giur. Treccani*, 1990, XXIII, 4; U. MATTEI, *Precedente giudiziario e stare decisis*, in *Dig. civ.*, 1996, XIV, 148; V. MARINELLI, *Precedente giudiziario*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento VI, 2002, 871; R. RORDORF, *Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell'ordinamento italiano*, in *Foro it.*, 2006, V, 279; M. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, 709; S. FURFARO, *Nomofilachia*, in *Dig. pen.*, Aggiornamento 2011, 336.

¹⁰ N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, 2001.

¹¹ M. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, cit.

¹² Per lo scrutinio di costituzionalità delle norme che attribuiscono la funzione nomofilattica, nel processo contabile, alle sezioni riunite della Corte dei Conti (come, nel processo amministrativo, all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato), C. cost., n. 30 del 2011, in *Foro it.*, 2011, I, 644.

tratti di ricorsi avverso sentenze del Consiglio di Stato o della Corte dei conti (c.p.c., art. 374, comma 1).

d) Nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 40 del 2006 si afferma, a commento dell'art. 14 sost. dell'art. 388 c.p.c., che la trasmissione, anche per via telematica, della copia della sentenza – non più soltanto del dispositivo della stessa – “è volta ad assicurare la conoscenza delle pronunce della Corte e non solo come è attualmente dell'esito delle stesse, in funzione di orientamento dei giudici di merito e di valorizzazione della funzione nomofilattica”. Il percorso circolare delle informazioni va letto nella chiave dell'efficacia persuasiva del precedente, come adempimento finale che rammenta al giudice di merito di essere parte del circuito dell'interpretazione il cui vertice si radica nella Cassazione, organo della nomofilachia, richiamandolo al dovere di prendere contezza dell'approdo interpretativo della vicenda già sottoposta alla sua cognizione.

e) Il “principio di diritto”¹³, in cui è racchiusa la *ratio decidendi* e la regola del caso concreto (che, a norma dell'art. 366-*bis* c.p.c., prima inserito dal d.lgs. n. 40 del 2006 e poi abrogato dalla l. n. 69 del 2009, era postulato dal ricorrente con la formulazione del corrispondente “quesito di diritto”), dev'essere enunciato in ogni caso dalla Corte: quando decide sul motivo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto o anche per gli altri motivi di ricorso, se risolve una questione di diritto di particolare importanza (c.p.c., art. 384); quando decide sul ricorso proposto dal P.G. nell'interesse della legge o anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile ma la questione è di particolare importanza (c.p.c., art. 363).

5. *Nomofilachia e Massimario*. In stretta contiguità storico-sistemica con la Corte “del precedente”, l'art. 68 o.g. istituisce presso la Cassazione l'“Ufficio del Massimario e del Ruolo”, le cui attribuzioni sono stabilite dal primo presidente e al quale è affidato il compito di favorire la formazione della giurisprudenza di legittimità e la sua documentazione e diffusione, in un ruolo di supporto alla nomofilachia.

Secondo l'art. 26 d.m. n. 334 del 1989, reg. esec. c.p.p., “i criteri per la individuazione delle sentenze dalle quali devono essere tratte le massime e per la redazione delle stesse” sono fissati “con decreto del presidente della corte di cassazione” al fine di - come si legge nella Relazione di accompagnamento - “rendere omogenei i criteri di formazione delle massime, in linea con la funzione nomofilattica della Corte”: criteri dettati nel testo coordinato dei decreti succedutisi dal 1991 al 2004 e al 2011, che ne segnano la differenza con le raccolte di giurisprudenza di *common law* (*reports, head-notes, digest*).

Ciascuna massima (testo) è preceduta da un sommario e dai riferimenti normativi ed è seguita dall'indicazione dei precedenti, conformi e difformi o ai quali è utile riferirsi per completezza d'informazione (ipertesto).

La massima, dovendo costituire non solo un “espediente mnemonico che invita alla selezione e allo studio dei precedenti”¹⁴, ma anche uno strumento attraverso il quale è consentito delineare il quadro degli orientamenti giurisprudenziali su un determinato problema, rappresenta la sintesi della decisione (*decisum*) e della ragione che la sorregge (*ratio decidendi*), rapportata alla fattispecie decisa di cui si evidenziano gli elementi tipici. Non mera parafrasi, né espressione generalizzata di un principio astratto, ma regola concreta e paradigmatica, da tenere presente in occasione della decisione di casi simili o analoghi, che

¹³ F. CIPRIANI, *Ricorsi alla Cassazione e quesito di diritto*, in *Foro it.*, 2008, I, 116; L. MACIOCE, *Le ragioni dell'ultima riforma del processo giudizio di cassazione: la riscoperta del precedente (a malo bonum)*, in *La Magistratura*, 2009, fasc. 3, 118.

¹⁴ R. CAPONI, *Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 2007, I, 1387.

attraverso la conferma ricevuta in tali ulteriori decisioni acquista maggiore autorità o migliore precisazione; le affermazioni che non sono in stretto collegamento con la *ratio decidendi* e gli *obiter dicta* non sono oggetto di massimazione.

Nell'opera di analisi dei più significativi approdi ermeneutici, il Massimario, attraverso le relazioni preliminari e di orientamento e le rassegne della giurisprudenza di legittimità, mira all'identificazione e alla diffusione delle ragioni che sorreggono gli opposti orientamenti, all'emersione delle linee-guida e dei principi di civiltà giuridica, alla costruzione di modelli coerenti di soluzione in fattispecie paradigmatiche. E ciò nell'ottica di una tendenziale razionalizzazione dell'ipertrofico diritto vivente (negli archivi *ItalgiureWeb* si contano oltre 500.000 massime civili e 150.000 penali!) e nella consapevolezza che una rete fittissima e pervasiva di precedenti avrebbe come effetto quello di moltiplicare i contrasti, ledendone l'autorevolezza e rendendo ardua l'individuazione del diritto vivente.

In tal modo, dalla redazione della "massima/precedente" alla fissazione del diritto giurisprudenziale di fattispecie mediante la costruzione di un "sistema di precedenti" per singoli settori, la Cassazione tende a qualificarsi come l'ideale spazio dialettico in cui il diritto vivente, formatosi nell'esercizio della nomofilachia, viene elaborato e diffuso presso la comunità dei giuristi, in funzione delle future decisioni che i giudici sono chiamati a pronunciare nell'ambito di un complesso contesto ordinamentale, inserito in un sistema sopranazionale e governato da una stratificata pluralità di fonti¹⁵.

6. *Precedente, stile della decisione e filtri per le impugnazioni.* Il problema della formazione del precedente si collega direttamente con quello dello stile della decisione, perché si ammette la stretta interdipendenza e circolarità di effetti tra il fenomeno della tenuta nel tempo dei principi giurisprudenziali e la certezza del diritto, da un lato, e, dall'altro, le tecniche di motivazione, rese più agili e contestuali, insieme con le regole della grammatica e del linguaggio, la cui semplificazione e uniformazione assicurerebbe virtuose ricadute anche sulla ragionevole durata dei processi.

Un rilievo sempre maggiore va assumendo, pertanto, l'impiego del precedente nel tessuto argomentativo della motivazione del giudice di merito, che si articola in una struttura per così dire topica, il precedente costituendo il *topos* che orienta l'interpretazione e l'applicazione della norma nel caso concreto¹⁶: rilievo che l'ordinamento processuale riconosce ormai esplicitamente in talune disposizioni normative che prevedono, per un verso, il modello semplificato di motivazione del provvedimento e, per altro verso, un filtro per le impugnazioni.

a) Gli artt. 281-*sexies* e 351, ult. co. c.p.c. (ins. dalla l. n. 183 del 2011), come l'art. 544, comma 1 c.p.p. suggeriscono la pronuncia contestuale/immediata della sentenza, in primo grado e in appello. L'art. 544, comma 1 c.p.p. prescrive la "concisa" esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata e il novellato art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. avverte che la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma n. 4 del codice consiste nella "succinta" esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, aggiungendo il significativo inciso "anche con riferimento a precedenti conformi".

b) Quanto al filtro per l'appello civile, introdotto dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, l'art. 348-*ter* c.p.c. prevede che l'inammissibilità dell'appello ("quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta": art. 348-*bis*) sia

¹⁵ S. EVANGELISTA – G. CANZIO, *Corte di cassazione e diritto vivente*, in *Foro it.*, 2005, V, 82; G. CANZIO, *Giurisprudenza di legittimità, precedenti e massime*, in *Quest. giust.*, 2008, 4, 51.

¹⁶ M. TARUFFO, *La riforma delle norme sulla motivazione della sentenza*, in *Giur. it.*, 2011, 243.

dichiarata, prima della trattazione e sentite le parti, con ordinanza succintamente motivata anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e a “precedenti conformi”.

c) Avuto riguardo ai filtri per la cassazione, l’art. 360-*bis* c.p.c., ins. dalla l. n. 69 del 2009, stabilisce che il ricorso è inammissibile “quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”. La Corte decide inoltre in camera di consiglio, con ordinanza, nelle ipotesi indicate dall’art. 375 c.p.c. (sost. prima dalla l. n. 89 del 2001 e poi dal d.lgs. n. 40 del 2006 e dalla l. n. 69 del 2009), fra le quali quella di cui al n. 5, ossia quando deve accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale “per manifesta fondatezza o infondatezza”: s’intende anche con eventuale riferimento all’esistenza di precedenti conformi. Di conseguenza, nel giudizio civile di legittimità hanno fatto ingresso forme semplificate di motivazione dei provvedimenti, come quelli sull’inammissibilità del ricorso e quelli in camera di consiglio (art. 380-*bis*).

d) Nel settore penale, la l. n. 128 del 2001 ha riformulato l’art. 610, comma 1 c.p.p. (con l’art. 169-*bis* disp. att.), regolando l’istituzione della settima sezione e la procedura camerale per la definizione dei ricorsi affetti da inammissibilità, fra le cui cause s’annovera la manifesta infondatezza dei motivi *ex* art. 606, comma 3 c.p.p.: s’intende, anche in questo caso, con eventuale riferimento all’esistenza di precedenti conformi.

Va tuttavia ribadito che il precedente in tanto rivela la sua utilità pratica in quanto il principio di diritto, che pure è legato alla concretezza del caso individuale, sia disancorato dalla specifica regola dettata per quest’ultimo e assurga a paradigma di fattispecie, rivelandosi efficacemente prescrittivo per la soluzione dei casi successivi in ragione dell’identità o dell’analogia dei fatti e venendo così a svolgere nella struttura dell’argomentazione giustificatrice della decisione, in un difficile equilibrio tra astrattezza e concretezza (*abstrakte Tatbestand*), un ruolo di guida nell’interpretazione e di sintesi coerenziatrice nella formazione del diritto vivente.